

L'amministratore di sostegno: scelta-sostituzione-revoca.

La **scelta** dell'amministratore di sostegno viene **effettuata** dal Giudice Tutelare "**con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria**".

L'art. 408 c.c. individua un **ordine preferenziale** a cui il Giudice Tutelare dovrà attenersi in tale valutazione:

- in primo luogo, **deve essere valorizzata** l'eventuale **designazione** dell'amministratore di sostegno già **effettuata dal beneficiario**, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; parimenti, dovrà tenersi conto dell'eventuale preferenza manifestata dal beneficiario **nel corso del procedimento**, sempre che egli conservi adeguata capacità di discernimento;
- **in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi** (quando, ad esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell'incarico), il Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un **amministratore di sostegno diverso**; nell'effettuare tale scelta, il Giudice Tutelare dovrà preferire, se possibile, uno dei seguenti soggetti:
 - il coniuge che non sia separato legalmente;
 - la persona stabilmente convivente;
 - il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
 - il parente entro il quarto grado;
 - il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- inoltre, **in caso di opportunità**, o – se sussista la designazione da parte del beneficiario – **in presenza di gravi motivi**, il Giudice Tutelare potrà nominare un **soggetto terzo di propria fiducia**. A tal fine, egli potrà attingere, ad esempio, ad appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 413 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti, il Giudice Tutelare, su istanza motivata del beneficiario, del Pubblico Ministero, dell'amministratore di sostegno o di uno dei soggetti di cui all'art. 406 c.c., potrà disporre **la sostituzione dell'amministratore**.

Attenzione: la norma non indica dei presupposti specifici per la sostituzione dell'amministratore, con la conseguenza che la valutazione è lasciata alla discrezionalità del Giudice: in concreto, la sostituzione potrà avvenire, anche al di fuori di un intento sanzionatorio, in caso di persistente dissenso con il beneficiario, in caso di decorso del termine decennale previsto dall'art. 410 ultimo comma c.c. o nell'ipotesi di trasferimento dell'amministratore di sostegno in luogo lontano dalla residenza abituale del beneficiario.

Revoca dell'incarico dell'amministratore di sostegno

L'incarico di amministratore di sostegno può essere revocato, con istanza motivata al giudice, quando non sussistono più i presupposti per l'incarico. Ciò succede, ad esempio, nel caso in cui:

- cessi l'infermità del beneficiario;
- si aggravi l'infermità del beneficiario con conseguente necessità di dichiararne l'interdizione o



l'inabilitazione.

Attenzione: L'istanza motivata può essere avanzata: dal beneficiario stesso dell'amministrazione;

- dall'amministratore di sostegno;
- dal pubblico ministero;
- dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente;
- dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado;
- dal tutore o dal curatore;
- dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.

Il giudice tutelare provvede sull'istanza con decreto motivato.

Attenzione: anche in assenza di istanza da parte dei soggetti sopra indicati, il giudice tutelare può provvedere d'ufficio dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.

Riferimenti normativi

- Legge 9 gennaio 2004, n. 6
- Artt. 404 e seguenti c.c.,

Scheda aggiornata al 26 05 2023